

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA

“G. MENDOZZA – G. BINDA”

NUOVO STATUTO

Allegato “B” all’atto n. 90.215/14.937 di Repertorio

Dr. SERGIO ROVERA - NOTAIO IN GAVIRATE

IN DATA 15 DICEMBRE 2016

Registrato a Varese il 22.12.2016 al n. 37083 serie 1T

Approvato con Decreto Regione Lombardia

N. 610 del 17.02.2017

SCOPI E MEZZI

Art. 1

E' costituita senza limiti di durata la Scuola dell'Infanzia denominata **“ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA G. MENDOZZA - G. BINDA.”**

L'associazione ha sede in MONVALLE (VA) , in via IV Novembre n.28.

Ai sensi del D.P.R. 361/2000 all'Associazione è riconosciuta la personalità giuridica con decreto n. 15/R/84/ LEG. della Regione Lombardia.

L'Ente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese al n° 282443 di Repertorio Economico, Amministrativo ed al n. 660 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Art.2

L'Ente non ha fini di lucro.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Ente in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori , collaboratori.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici.

L'attività è svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi d'importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, il corrispettivo medio (cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (csm) attualmente pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

L'Ente ha per scopo, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia:

- di favorire l'istruzione, lo sviluppo fisico, intellettuale, sociale e religioso delle personalità infantile;
- la preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia ed operando secondo la visione cristiana della vita.

A tale scopo gestisce in Monvalle una Scuola dell'Infanzia e potrà altresì attuare quelle iniziative che riterrà concorrenti con l'attività di scuola materna o altrimenti utili per il perseguimento dello scopo statutari.

Art.3

La Scuola dell'Infanzia è Scuola Privata Paritaria.

La Scuola ottempera a tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 4

Mediante apposito regolamento, la Scuola può istituire al suo interno organi di partecipazione per rispondere alle esigenze che hanno dettato la previsione di organi collegiali nella scuola.

Art.5

L'Associazione provvede ai suoi scopi:

- a) Con le entrate patrimoniali
- b) Con le rette pagate dai genitori dei bambini
- c) Col prodotto delle quote e dei contributi dei sostenitori
- d) Con contributi di Enti pubblici e privati
- e) Con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Il patrimonio è costituito dall'immobile attuale sede e da ogni altro bene che ad essa perverrà per lascito o donazione o acquisto.

Art. 6

Sono Soci dell'Ente-Associazione le persone che intendono portare un contributo patrimoniale e di impegno personale per la realizzazione degli scopi dell'Ente.

Inoltre sono soci di diritto i membri del Consiglio di Amministrazione.

La quota associativa viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea dei Soci.

Nel chiedere l'adesione all'Ente i soci devono dichiarare per iscritto di condividerne lo scopo. L'adesione deve essere accettata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci ha facoltà di escludere i soci:

- per indegnità morale o per comportamenti contrari alle regole dello Statuto o alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente deliberate;
- che danneggiano l'Associazione o fomentino disordini o dissidi in seno ad essa;
- che vengano condannati a pene restrittive della libertà personale.

A S S E M B L E A

Art. 7

L'Assemblea dei Soci

- Approva i regolamenti,
- Discute ed approva il conto consuntivo,
- Delibera le proposte di modificazioni statutarie,
- Elege i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza,
- Nomina i revisori dei conti,
- Delibera l'esclusione dei soci di cui al precedente articolo,
- Promuove l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dei provvedimenti ritenuti utili al buon funzionamento della Scuola dell'Infanzia,
- Esprime parere sulla misura delle quote sociali,
- Decide ogni altra questione che il Consiglio intenda sottoporre all'Assemblea.

Art.8

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie hanno luogo entro quattro mesi, e in caso di impedimento, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene il 31 Dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni qual volta sia necessario, o per iniziativa del Presidente o su domanda motivata e sottoscritta da un decimo almeno dei soci.

L'avviso, firmato dal Presidente, dovrà essere consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di ventiquattro ore prima della convocazione di urgenza al domicilio reale effettivo dei soci senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei a fornire prove della ricezione da parte dei destinatari.

Art.9

All'assemblea generale hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

Art. 10

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Un socio può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto né accettare deleghe di voto.

Art. 11

Per la validità dell'adunanza occorre, in prima convocazione, l'intervento della metà più uno dei soci. Qualora, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, non si raggiunga il numero legale, la seduta è dichiarata deserta e la discussione è rinviata ad altra adunanza.

Le riunioni in seconda convocazione debbono avere luogo in un giorno diverso da quella della prima adunanza e non sono valide se il numero degli intervenuti non è almeno pari al doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 12

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione funge da segretario dell'assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto con la presenza di almeno tre quarti dei soci; delibera anche lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni avvengono per appello nominale o a voto segreto con le dovute garanzie procedurali.

Gli astenuti concorrono a formare il numero legale ma non si computano per la determinazione della maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e quelle nulle si calcolano nel numero dei votanti.

Le deliberazioni devono contenere il riassunto della discussione ed il provvedimento adottato in ordine a ciascun oggetto.

I relativi processi verbali vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono tenuti dal segretario in apposito registro con numerazione progressiva.

ATTRIBUZIONI E ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri. L'assemblea dei soci elegge direttamente tre (3) membri e un quarto membro scelto da una rosa di tre (3) candidati proposta dal Comune di Monvalle.

Il parroco pro tempore della chiesa di Santo Stefano di Monvalle è membro originario.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione

- esamina, entro il mese di febbraio, il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta all'assemblea generale, corredato da una relazione, per l'approvazione;
- approva, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio futuro;
- apporta, al bilancio dell'esercizio in corso, le eventuali variazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

In particolare il Consiglio di Amministrazione

- Delibera sui contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi
- Sulla accettazione di lasciti o donazioni
- Nomina, sospende o licenzia gli impiegati, gli insegnanti ed i salariati
- Delibera i regolamenti necessari per il suo funzionamento
- Promuove, quando occorre, le modifiche dello statuto.

Determina ogni anno:

- il numero dei bambini da accettare;
- la retta mensile e le tariffe in genere;
- il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- la data di apertura e chiusura della scuola materna;
- gli orari;
- le norme per la somministrazione della refezione;
- vaglia le domande ed ammette i bambini

Art. 15

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo almeno una volta ogni trimestre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla

Legge e dal presente Statuto per particolari adempimenti.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta ne ricorra la necessità, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso.

In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inviare a tutti i Consiglieri un avviso contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

L'avviso, firmato dal Presidente, dovrà essere consegnato:

- almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di ventiquattro ore prima della convocazione d'urgenza, al domicilio reale o elettivo dei soci, facendo constatare della consegna mediante dichiarazione scritta da chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio dell'Ente.

Art.16

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con l'intervento di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni avvengono per appello nominale o, quando particolari circostanze lo richiedono, a scrutinio segreto.

Gli astenuti concorrono a formare il numero legale, ma non si computano per la determinazione della maggioranza assoluta dei votanti; le schede bianche e quelle nulle si calcolano nel numero dei votanti.

Art.17

I processi verbali delle deliberazioni, uno per oggetto, stesi dal Segretario,

- devono contenere il riassunto della discussione ed il provvedimento adottato in ordine a ciascun argomento;
- sono firmati da tutti gli intervenuti e, a cura del Segretario, numerati progressivamente ed iscritti in apposito registro;
- quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare il verbale ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

Art 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione

- In giudizio e nei rapporti con terzi;
- Convoca, presiede e dirige le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci;

- Cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei Soci;
- Firma i contratti, i mandati di pagamento, la corrispondenza;
- Può adottare in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima riunione.

SEGRETARIO

Art.19

Il Segretario,

- assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- ne redige i verbali;
- li autentica con la propria firma e li raccoglie nei due appositi registri;
- custodisce gli atti e i documenti dell'Amministrazione;
- tiene la contabilità dell'Ente;
- predispone lo schema di bilancio di previsione e di conto consuntivo.

La carica di Segretario è, di massima, onoraria ed affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un suo componente o a un socio che nelle Adunanze conserva il voto deliberativo.

Ove le condizioni lo consentano, l'incarico potrà essere retribuito.

Art. 20

L'anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

REVISORI DEL CONTO

Art.21

L'assemblea elegge un Revisore al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili presso il MRF, dura in carica tre anni e conclude il suo mandato con l'approvazione del rendiconto/bilancio d'esercizio del terzo anno del suo mandato.

Il Revisore ha il compito di

- controllare l'amministrazione dell'Associazione;
- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere apposita relazione da allegare al bilancio d'esercizio o al rendiconto contabile.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

L'incarico di Revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

DURATA

Art. 22

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, depurato di tutte le passività, sarà devoluto ad associazioni che non abbiano fini di lucro e che abbiano analoghe finalità da prescegliere dall'Assemblea.

Art.23

Il funzionamento dell'Associazione è retto per quanto non previsto dallo statuto, dalle norme del Codice Civile sulle Associazioni.

F.to PEDRONI PIERANGELO-----

F.to SERGIO ROVERA – NOTAIO (L.S.)-----